

TRIBUNALE CIVILE DI GELA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE

E

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

della **Prof.ssa Zuppardo Concetta Simona**, nata a Gela (CL) il 24 gennaio 1974, cod. fisc. ZPPCCT74A64D960F, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Rochelio Pizzardi (cod. fisc. PZZRHL69M06M088L, p.e.c. rochelio.pizzardi@legalmail.it, tel/fax 0933/914409-927692) il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai su indicati indirizzo p.e.c. e numero di fax, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Gela nella via Cairoli 83

- Ricorrente-

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore* e attuale rappresentante legale, con sede legale in Roma nella viale Trastevere n. 76/A (CAP 00153), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui Uffici in Caltanissetta nella via Libertà n. 174 (C.A.P. 93100) è elettivamente domiciliato;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del dirigente *pro-tempore*, con sede legale in Firenze nella via Mannelli n. 113 (CAP 50136), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Caltanissetta, presso i cui Uffici in Caltanissetta nella via Libertà n. 174 (C.A.P. 93100) è elettivamente domiciliato;

- Ufficio Scolastico Regionale la Toscana - U.S.P. e Ambito Territoriale per la provincia di Pisa, in persona dell'attuale rappresentante legale, con sede in Pisa nella via Pascoli n. 8, (CAP 56125), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui Uffici in Caltanissetta nella via Libertà n. 174 (C.A.P. 93100) è elettivamente domiciliato;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona dell'attuale rappresentante legale, con sede in Palermo nella Via Fattori, n. 60 (C.A.P. 90146), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui Uffici in Caltanissetta nella via Libertà n. 174 (C.A.P. 93100) è elettivamente domiciliato;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - USP e Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta/Enna, in persona dell'attuale rappresentante legale, con sede legale in Caltanissetta nella via N. Martoglio n. 1 (C.A.P. 93100) rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui Uffici in Caltanissetta nella via Libertà n. 174 (C.A.P. 93100) è elettivamente domiciliato;

-Resistenti-

E NEI CONFRONTI DI

- DI TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE DI MOBILITÀ PER IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18 dell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse, classe di concorso AB24 Lingua e Cultura Straniera Inglese, ossia di tutti i

docenti che, in virtù dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria di sua spettanza, sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultima;

- potenziali resistenti -

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

- dell'allegato 2 "Tabella di valutazione dei titoli" del CCNI mobilità a.s. 2017/2018 (sottoscritto l'11 aprile 2017) nella parte in cui, per la valutazione dei titoli di servizio, assegna punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo, purché lo stesso sia riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e, quindi, esclude il servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie;

- della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017 nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*;

- ove occorra e per quanto di ragione dell'Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 del MIUR;

- degli esiti della mobilità interprovinciale della scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2017/2018 nei termini di seguito indicati;

- del provvedimento/decreto n. 2338 del 01/08/2017 con il quale il MIUR - U.S.P. Ambito Territoriale della Provincia di Pisa, in persona del suo Dirigente e rappresentante legale, a rettifica del tabulato dei movimenti di cui al decreto n. 2222 del 20/07/2017, ha annullato il trasferimento interprovinciale (da PIPM050007 - I.M. "Montale" di Pontedera a CLIS007007 - I.S. "Carafa Mazzarino e Riesi") dapprima ottenuto dalla prof.ssa Zuppardo nella classe di concorso AB24 Lingua e Cultura Straniera Inglese;

- di ogni altro atto e/o provvedimento a questi consequenziali, anche se non conosciuti e/o notificati personalmente alla ricorrente, che abbiano rilevanza e/o refluenza sul diritto della medesima a ottenere il richiesto trasferimento;

E PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 e seguenti e per ogni altro fine di legge, del servizio di insegnamento svolto nelle Scuole Paritarie negli anni scolastici 2001/2002, 2003/2004, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 con le stesse modalità e misure con cui è valutato il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali e segnatamente punti 6 per ogni anno di servizio;

- del diritto dell'odierna ricorrente ad avere attribuito il punteggio complessivo di punti 85 + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge in conseguenza della valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle Scuole Paritarie con equiparazione del predetto servizio a quello di ruolo;

CON CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni convenute a ripetere le operazioni di mobilità propedeutiche all'assegnazione della sede definitiva spettante all'odierna ricorrente, previa correzione del punteggio attribuito alla stessa nei termini di seguito indicati, e quindi con condanna ad assegnare definitivamente il suddetto punteggio;

NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE

della sede di servizio presso I.S. "Carafa Mazzarino e Riesi" (codice CLIS007007) che aveva già ottenuto in forza del trasferimento revocato con il sopra citato decreto n. 2338 del 01/08/2017 emesso dal MIUR - USP Ambito territoriale Provinciale di Pisa e, comunque, della corretta sede di servizio

nell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse.

FATTO

1. La Prof.ssa Zuppardo Concetta Simona per effetto della Legge n. 107/2015 è stata assunta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - USP Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta-Enna, con contratto individuale a tempo indeterminato, prot. 2106 del 27/11/2015, quale docente di ruolo nella scuola secondaria statale di II° grado per l'insegnamento della disciplina di Lingua e Cultura Straniera Inglese AB24 (già denominata Lingua e Civiltà Straniera Inglese A346), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (27/11/2015).

Prima di tale immissione in ruolo, l'odierna ricorrente ha svolto servizio pre-ruolo presso scuole Paritarie (oltre che presso scuole Statali) come docente per l'insegnamento della suddetta medesima disciplina e precisamente:

- **nell'a.s. 2001/2002**, dal 26/11/2001 al 12/06/2002 ha prestato servizio presso l'Istituto Paritario Tecnico Commerciale e per Geometri "Michelangelo Buonarroti" di Gela quale docente di Lingua e Civiltà Straniera Inglese;

- **nell'a.s. 2003/2004**, dal 07/01/2004 al 10/06/2004 (ovverosia sino al termine delle operazioni di scrutinio finale) ha prestato servizio presso l'Istituto Paritario Tecnico Commerciale e per Geometri "Michelangelo Buonarroti" di Gela quale docente di Lingua e Civiltà Straniera Inglese;

- **nell'a.s. 2008/2009**, dal 07/10/2008 al 30/06/2009 ha prestato servizio presso l'Istituto Paritario "Leonardo Da Vinci" di Gela quale docente di Lingua e Civiltà Straniera Inglese;

- **nell'a.s. 2009/2010**, dal 23/09/2009 al 22/09/2010 ha prestato servizio presso l'Istituto Paritario "Leonardo Da Vinci" di Gela quale docente di Lingua e Civiltà Straniera Inglese;

- **nell'a.s. 2010/2011**, dal 23/09/2010 al 22/03/2011 ha prestato servizio presso l'Istituto Paritario "Leonardo Da Vinci" di Gela quale docente di Lingua e Civiltà Straniera Inglese;

- **nell'a.s. 2011/2012**, dal 02/11/2011 al 15/07/2012 ha prestato servizio presso l'Istituto Paritario "Leonardo Da Vinci" di Gela quale docente di Lingua e Civiltà Straniera Inglese;

- **nell'a.s. 2012/2013**, dal 24/09/2012 al 20/06/2013 ha prestato servizio presso l'Istituto Paritario "Leonardo Da Vinci" di Gela quale docente di Lingua e Civiltà Straniera Inglese.

A seguito dell'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra, la ricorrente veniva dapprima assegnata per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'I. C. "G. Verga" di Gela, ove svolgeva l'anno di prova, e successivamente, a seguito di obbligo di domanda di mobilità nazionale e nonostante la richiesta della ricorrente di essere confermata nel proprio ambito di immissione in ruolo, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale Toscana 0019 (Pisa) e, nello specifico, presso l'I.M. Liceo "E. Montale" di Pontedera (Pisa).

Successivamente ancora, a seguito di domanda di assegnazione provvisoria, per l'anno scolastico 2016/2017, veniva assegnata presso la scuola statale IIS "C. M. Carafa" di Mazzarino, sua attuale sede di servizio sino al 31/08/2017.

2. La ricorrente, nel mese di maggio 2017, ha presentato domanda per la mobilità 2017/2018 per il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II° grado, indicando tutti i servizi svolti, ivi compreso il servizio svolto pre-ruolo

sia nelle scuole statali che in quelle paritarie siccome sopra -questo ultimo-riportato ed elencato, i titoli posseduti e le scelte operate per le sedi di destinazione (scuole e ambiti territoriali e province) in ordine di priorità come da allegata copia della domanda.

Per disciplinare tale procedura di mobilità nazionale, in data 11 aprile 2017 è stato sottoscritto il CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno 2017/2018 (nel cui "allegato 2" vengono riportate le tabelle di valutazione dei titoli ovverosia dell'anzianità di servizio e dei titoli generali oltre che le note comuni con ulteriori esplicitazioni rispetto alle suddette tabelle) e, successivamente, in data 12/04/2017 veniva emessa l'Ordinanza Ministeriale (Ministero Pubblica Istruzione) n. 221.

Il MIUR e per esso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, deputato alla valutazione della domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II° grado presentata dalla ricorrente, ha dapprima attribuito -con lettera di notifica, che qui allega- a quest'ultima un **punteggio complessivo pari a 103 + 6 per ricongiungimento al coniuge** e così, sulla base di tale punteggio (che correttamente teneva conto dei servizi pre ruolo svolti presso scuole paritarie e pareggiate) la ricorrente otteneva il chiesto trasferimento interprovinciale con destinazione definitiva presso IIS "C. M. Carafa" di Mazzarino, ambito Sicilia 005 - Caltanissetta. Tale trasferimento, oltre che essere riportato sul bollettino nazionale dei trasferimenti siccome pubblicato dal MIUR, veniva disposto ufficialmente con decreto n. 2222 del 20/07/2017, e suoi allegati, emesso dal MIUR - USP Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa.

Successivamente, però, lo stesso MIUR - USP Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa emetteva il decreto n. 2338 del 01/08/2017 con il quale,

inaspettatamente e senza fornire e/o specificare alcuna motivazione oltre che senza mai avviare un procedimento nè tantomeno dare previo avviso ex lege 241/90, disponeva in autotutela, a rettifica del tabulato dei movimenti di cui al citato precedente decreto n. 2222 del 20/07/2017, l'annullamento del trasferimento ottenuto dalla ricorrente dall'I.M. Liceo "Montale" di Pontedera (codice PIPM050007) all'I.I.S "C. M. Carafa" di Mazzarino (codice CLIS007007).

Si ribadisce che tale provvedimento, sebbene ad personam, non è stato mai notificato e/o comunicato alla ricorrente che ne è venuta a conoscenza tramite una telefonata ricevuta il 02/08/2017 dalla segreteria del Liceo "Montale" di Pontedera che in pari data ha provveduto anche a formalizzarla con l'invio di una mail (cui veniva pure allegato una copia informale del decreto che non riporta il numero e la data di pubblicazione).

Preso atto della esistenza del suddetto provvedimento di annullamento (anche per averlo visionato, poi, sul sito ufficiale dell'USP di Pisa), la prof.ssa Zuppardo, prima, e il sottoscritto procuratore, dopo, provvedevano a contattare telefonicamente l'USP Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa al fine di ottenere chiarimenti e conoscere le motivazioni (anche perchè non ve ne era cenno alcuno nel corpo del provvedimento di che trattasi) che hanno determinato l'annullamento del trasferimento siccome disposto dal suddetto ente scolastico.

In tale occasione, e solo in tale occasione, veniva spiegato che vi era stato, a loro dire, un errore nella determinazione del punteggio complessivo spettante alla prof.ssa Zuppardo atteso che era stato riconosciuto il punteggio derivante dagli anni di insegnamento pre ruolo prestato presso scuole paritarie e pareggiate e che, pertanto, detraendo tale punteggio e residuando un punteggio complessivo

di 43 punti, la ricorrente non poteva essere più destinataria del trasferimento precedentemente concesso.

Sempre nel corso della suddetta telefonata, si chiedeva all'USP di Pisa di esplicitare per iscritto la motivazione dell'annullamento *de quo*, richiesta che, su sollecito della stessa USP ad operare in tal modo, veniva anche avanzata mediante p.e.c. inviata lo stesso 02/08/2017 con contestuale contestazione della legittimità del provvedimento (che qui si allega unitamente alle ricevute di accettazione del sistema e consegna oltre che la ricevuta di protocollo).

A tutt'oggi l'USP Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa non ha dato alcun tipo di esito e/o riscontro alla suddetta nota inviata via p.e.c..

Rimane il fatto che la prof.ssa Zuppardo ha subito un ingiusto danno dal ricalcolo effettuato dal MIUR - USP Ambito Terr.le per la prov. di Pisa, vedendosi notevolmente decurtato il punteggio spettantele, che ha determinato l'altrettanto ingiusto (e nefasto!!) danno di vedersi annullato il trasferimento che la stessa ha diritto di ottenere, per come vedremo infra.

Infatti, risulta evidente che il MIUR e per esso l'U.S.P. di Pisa ha erroneamente (errore commesso per correggere un dato che, invece, risultava essere esatto!) attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo di **43 punti + 6 per ricongiungimento al coniuge**, non prendendo in considerazione tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati dall'odierna ricorrente presso gli istituti di scuola paritaria e pareggiata, così come dalla stessa dichiarato in sede di presentazione della domanda.

E così, l'USP di Pisa, ponendo in essere la correzione di che trattasi, in definitiva e alla fine di un discutibile (quanto a legittimità) procedimento di ricalcolo, ha attribuito il seguente punteggio:

- 1) Punteggio per figli minori (con età inferiore ai 18 anni): **9 punti**;
- 2) Punteggio per l'anno di insegnamento di ruolo: **6 punti**;
- 3) Punteggio per servizio pre-ruolo nella scuola statale: **24 punti**;
- 4) Punteggio per titoli di perfezionamento: **4 punti**.

Ora, in base all'erroneo calcolo posto in essere dal MIUR e per esso dall'U.S.P. di Pisa è stato ingiustamente ed illegittimamente attribuito all'odierna ricorrente un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello spettante di diritto, con la conseguenza che la stessa, in virtù del decreto n. 2338 del 01/08/2017 e dell'annullamento ivi disposto, non ha ottenuto alcun trasferimento trovandosi, così, costretta a rimanere titolare presso l'ambito di assegnazione 0019 Toscana - Pisa (Liceo "Montale" di Pontedera) piuttosto che essere trasferita, appunto, in una delle scuole e/o degli ambiti e/o province espressi nella domanda di mobilità presentata, sedi in cui sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore, con particolare riferimento alla scuola IIS "C.M. Carafa" di Mazzarino presso cui era stata trasferita prima che venisse disposto l'annullamento del trasferimento medesimo.

In ogni caso, anche a volere prescindere dalla effettiva possibilità di trasferimento e cioè anche nel caso in cui all'assegnazione del corretto punteggio non dovesse conseguire il trasferimento nelle sedi prescelte (per mancanza di posti o altro, cosa che, in realtà, non dovrebbe verificarsi atteso che il posto vi era e le era già stato assegnato), la ricorrente ha il diritto ad ottenere il giusto e corretto punteggio, da attribuire e utilizzare definitivamente, comprensivo del servizio prestato pre-ruolo nelle scuole paritarie (per quanto riguardo, invece, il punteggio derivante dall'insegnamento presso scuole private che possono assurgere al rango di scuole pareggiate -attesa la tipologia della scuola di carattere regionale

anche in relazione ai fondi, dei corsi previsti rispondenti all'esigenza dell'obbligo formativo, dell'effettivo servizio svolto, della tipologia del titolo di studio rilasciato- ci si riserva di agire in separata sede e momento).

Nella fattispecie in esame, il MIUR e per esso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa avrebbe dovuto, invece, attribuire alla Prof.ssa Zuppardo quantomeno il seguente punteggio:

- 1) Punteggio per il servizio prestato in pre-ruolo presso le scuole paritarie sopra specificate (per 7 anni): **42 punti**;
- 2) Punteggio per figli minori (con età inferiore ai 18 anni): **9 punti**;
- 4) Punteggio per di insegnamento di ruolo: **6 punti**;
- 5) Punteggio per servizio pre-ruolo nella scuola statale: **24 punti**;
- 6) Punteggio per titoli di perfezionamento: **4 punti**.

E così, in definitiva, avrebbe dovuto attribuire alla Prof.ssa Zuppardo, un punteggio complessivo di punti 85 + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge.

Per completezza va precisato e ribadito che ad oggi la Prof.ssa Zuppardo svolge servizio presso la scuola statale IIS Liceo "C. M. Carafa" di Mazzarino con intero orario di lavoro presso la sede di Mazzarino e ciò giustifica la proposizione del presente ricorso innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale del Lavoro, in cui ricade la sede di ultimo servizio (Mazzarino) dell'odierna ricorrente.

Alla luce dei fatti esposti, risulta evidente l'illegittimità dell'operato delle Amministrazioni intime, che costringe l'odierna ricorrente a proporre il presente ricorso.

DIRITTO

I. IN ORDINE ALLA MANCATA VALUTAZIONE, SIA AI FINI DELLA MOBILITÀ CHE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA, DEGLI ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATI DAI DOCENTI NELLE SCUOLE PARITARIE.

La mancata valutazione del servizio prestato presso le scuole paritarie dall'odierna ricorrente negli anni sopra indicati al pari di quello prestato nelle scuole statali, che ha determinato l'annullamento del trasferimento precedentemente dalla stessa ottenuto a seguito del ricalcolo del punteggio operato dal MIUR - USP Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa, è chiaramente e con tutta evidenza illegittima atteso che è stata posta in essere e adottata in applicazione di norme anch'esse illegittime palesandosi con ciò anche l'illegittimità del provvedimento (decreto 2338 del 01/08/2017 dell'USP di Pisa) che ha disposto l'annullamento del suddetto trasferimento.

La disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017, secondo cui *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*, infatti, è illegittima in quanto viola la legge 10 marzo 2000 n. 62 *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"* che ha introdotto l'istituto della parità scolastica.

L'art. 1 della citata Legge prevede, infatti, che *"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"* le quali svolgono un *"servizio pubblico"*.

In particolare, la legge 62/00 ha definito le scuole paritarie *“a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”*.

Tale legge non fa altro che confermare l'esistenza di un principio generale di equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche, ragion per cui sono stati previsti rigidi controlli per le scuole paritarie (vedasi la citata L. 62/2000, la successiva L. 27/06, *ex multis* Circolare Ministeriale 163/2000 e D.M. n. 267/07 e 83/08).

In particolare, la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati debbano: *“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”* e devono *“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Tale principio viene ulteriormente comprovato dal disposto di cui all'art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente che *“I servizi di insegnamento prestati dal 1°settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili **nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali**”*.

La citata disposizione va, peraltro, estesa sia alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente in sede di mobilità, che ai fini della ricostruzione della carriera.

Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94, ove si prevede il riconoscimento "*agli effetti della carriera*" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie".

D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("*Norme in materia di scuole non statali*"), espressamente prevede che: "*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie*".

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L.62/00 "*nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297*"... ".

Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250, nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali.

Anche la giurisprudenza amministrativa, intervenendo sulla questione ha chiarito che *"la parificazione di servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"* (Consiglio di Stato, n. 102/2002).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza giuslavorista: *"Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 — che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed, in particolare, le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.*

Equiparazione, quest'ultima, ulteriormente comprovata:

a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che *"I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle*

scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali";

b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014).

Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi circa l'illegittimità della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Nel caso di specie, tuttavia, il principio di equiparazione tra scuola statale e paritaria non è stato recepito dal CCNI mobilità 2017/2018, arrecando un grave pregiudizio in sede di mobilità, oltre che nella futura ricostruzione di carriera, all'odierna ricorrente, la quale ha prestato servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie ai sensi di legge.

La mancata valutazione nell'ambito della procedura di mobilità, oltre che in maniera definitiva e ai fini della ricostruzione della carriera, per cui è causa, di tutti gli anni di servizio svolti nelle scuole paritarie siccome sopra specificati, non può che comportare la minaccia di un "pregiudizio" per la ricorrente con specifico riferimento sia al richiesto trasferimento in Sicilia da Pisa (di fatto verificatosi a seguito dell'annullamento inopinatamente disposto dall'USP di Pisa) e sia, in via più generale, al diritto della stessa ad avere riconosciuto l'intero corretto punteggio in maniera definitiva per tutti i fini previsti dalla legge compreso quello della ricostruzione della carriera.

In argomento, con recente ordinanza dello scorso 11 luglio 2016, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, prendendo le mosse dalla L. 62/00 istitutiva della parità e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00, D.M. 267/07, D.M. 83/08) ha sospeso gli effetti del provvedimento di trasferimento del MIUR di una docente, riconoscendo il diritto alla piena valutazione, ai fini della mobilità del personale docente e della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari, valutazione che risultava esclusa dalla Tabella allegata al recente CCNI dell'8 aprile 2016 il cui contenuto è riproposto pedissequamente e testualmente anche nel CCNI dell'11/04/2017 e nelle ivi allegate Note Comuni.

Lo stesso Giudice, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole scuole "*pareggiate*" e "*parificate*" ("agli effetti della carriera"), chiarendo che tale previsione legislativa va senz'altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un'espressa disposizione, l'art.1 bis D.L. 250/05, ove è precisato che: "*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo*

16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”.

Il Tribunale del Lavoro di Caltagirone ha, quindi, concluso con un richiamo ai principi costituzionali affermando che: *“diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.*

In senso pienamente adesivo alla suddetta ordinanza, dopo un’attenta ed articolata disamina della fattispecie è, poi, intervenuto il Tribunale del Lavoro di Milano che, in data 20 luglio 2016, ha emesso analogo provvedimento d’urgenza. Ed ancora, anche il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 16877/2016 del 06 settembre 2016 (poi confermata con la sentenza n. 5827/2017 che ha definito il giudizio) ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017 il servizio prestato nella scuola paritaria, affermando *“il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente”.*

Per le su esposte ragioni, in ossequio alle norme costituzionali, nazionali e comunitarie, nonché alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, il servizio prestato dai docenti in pre-ruolo nelle scuole paritarie deve essere riconosciuto e valutato, al pari di quello statale, anche con riguardo alla procedura di mobilità

a.s. 2017/2018 oltre che in maniera definitiva e ai fini della ricostruzione della carriera.

Alla luce delle superiori considerazioni, risulta evidente che il servizio pre- ruolo prestato dalla odierna ricorrente presso le Scuole Paritarie negli anni scolastici sopra indicati deve essere valutato ai fini della mobilità a.s. 2017/2018 al pari di quello prestato presso le scuole statali.

Conseguentemente la ricorrente, in forza di tale punteggio, ovvero 85 punti + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, avrebbe dovuto ottenere il trasferimento dal Liceo "Montale" di Pontedera (Pisa) all'IIS "C.M. Carafa" di Mazzarino e/o, comunque, verso una delle scuole o degli ambiti o province elencati nella domanda di mobilità 2017/2018 e/o, comunque ancora, ottenere il riconoscimento del suddetto punteggio quale diritto acquisito per tutti i fini previsti dalla legge.

Va pure osservato, sotto altro profilo, che la normativa, sulla base della quale il MIUR e per esso l'USP di Pisa, operando il ricalcolo del punteggio precedentemente attribuito alla prof.ssa Zuppardo, non ha considerato e riconosciuto il punteggio siccome sopra ricostruito e quantificato, risulta essere sicuramente di rango inferiore rispetto alla normativa statale che, invece, riconosce l'assoluta eguaglianza e pariteticità tra la scuola statale e quelle che, non a caso, sono definite dalla stessa legge paritarie.

E ancora, la normativa e i provvedimenti di cui si chiede la disapplicazione conducono alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione essendo palesemente contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della P.A. a causa della chiara discriminazione (pure censurata in

ambito Europeo) dell'insegnante, sia ai fini della domanda di mobilità che della ricostruzione della carriera, essendo i servizi prestati presso le scuole paritarie equiparati a quelli prestati presso istituzioni scolastiche statali.

Va, infine, notato come recentemente diversi Tribunali hanno emesso pronunce in tal senso, riconoscendo l'illegittimità di tale normativa e ordinando, per l'effetto, alle amministrazioni scolastiche convenute, previa disapplicazione delle normativa citata, la rettifica del punteggio dell'insegnante con conseguente attribuzione del punteggio ottenuto per servizi pre-ruolo prestati presso scuole paritarie (vedasi tra le altre cfr. Tribunale di Caltagirone - Sez. Lavoro, Ord. 11/07/2016, proc. 535/2016 r.g.; Tribunale di Milano - Sez. Lavoro, Ord. 20/07/2016, proc. 6202/2016 r.g.; Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, Ord. 06/09/2016, proc. 17451/2016 r.g. confermata con sentenza n. 5827/2017; Tribunale di Lanciano - Sez. Lavoro, Ord. 04/11/2016, proc. 591/2016 r.g.; Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro, Ord. 04/11/2016, proc. 11404/2016 r.g.; Tribunale di Mantova . Sez. Lavoro, Ord. 16/11/2016).

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Sul fumus boni iuris.

Il presente ricorso è sorretto dal requisito del *fumus* atteso che le disposizioni normative richiamate e l'univoco orientamento giurisprudenziale hanno sancito la totale e indiscussa equiparazione tra il servizio di insegnamento prestato presso le scuole paritarie rispetto a quello prestato presso le istituzioni scolastiche statali.

Ne discende che la disposizione del CCNI sulla mobilità, così come il provvedimento di annullamento emesso dall'USP di Pisa con decreto n. 2338 del 01/08/2017, si pongono in evidente contrasto con la legge e dovranno essere

disapplicati dal Giudice adito poichè, in caso contrario, sarebbe palese la violazione della normativa in materia di scuole paritarie e immanente il contrasto con interessi tutelati costituzionalmente quali il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e quello di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

E' indubbio, infatti, che il servizio prestato dall'insegnante presso scuole paritarie ha per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche di quello prestato presso istituti scolastici statali.

Sul periculum.

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave e irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi della giustizia e la imminente scadenza del 31/08/2017 (data in cui avrà termine l'assegnazione provvisoria della ricorrente).

La prof.ssa Zuppardo, infatti, dal prossimo 01 settembre 2017 si vedrà costretta a trasferirsi a Pontedera (Pisa), ovvero nella sede di assegnazione definitiva o titolarità, atteso il mancato trasferimento presso una delle scuole o degli ambiti o province dalla stessa indicate nella domanda di mobilità conseguito all'annullamento del trasferimento disposto dal MIUR - USP di Pisa, e ciò renderà palese il gravissimo disagio per la stessa e la di lei famiglia. La ricorrente è madre di tre figli minori e tutti in età critica (infantile, preadolescenziale e adolescenziale) e ciò anche in ragione delle importanti "tappe delle vita" che saranno costretti ad affrontare nel corso del prossimo anno specie dal punto di vista scolastico ovverosia la scuola elementare per la figlia di 6 anni con diuturni impegni per svolgere i compiti a casa (che presentano oramai difficoltà tali da esigere il continuo controllo e aiuto della madre), la terza media per il figlio di 12

anni con la difficoltà dell'esame finale (che prevedono anche la presentazione di tesine e approfondimenti oltre che un notevole stress psicologico per i ragazzi che lo affrontano), la scuola superiore per il figlio di 15 anni (con tutte le difficoltà derivanti dalla stessa età oltre che quelle didattiche).

L'imminente trasferimento della ricorrente imporrebbe un grave e ingiusto pregiudizio per l'unità della famiglia e, soprattutto, per i tre figli che si vedrebbero di colpo privati della presenza della madre con sicuro nocumento della loro serenità specialmente in un periodo di vita in cui la madre rappresenterebbe una sicura guida e un prezioso conforto per i gravosi impegni scolastici oltre che per le difficoltà e incertezze che essi (in ragione delle loro età), per come accennato, dovranno affrontare.

Si precisa, inoltre, per come già spiegato, che la Prof.ssa Zuppardo ha la sua attuale sede di servizio, in seguito alla utilizzazione provvisoria ottenuta lo scorso anno, in Mazzarino presso il IIS Liceo "C. M. Carafa" ma che, allo scadere del periodo di assegnazione provvisoria (ovverosia il 31/08/2017 e, quindi, a partire dalla data del 01/09/2017), essendole stato annullato il tanto agognato trasferimento, la stessa dovrà necessariamente prendere servizio presso la sede di Pontedera (Pisa) e, così, il temuto gravissimo pregiudizio per la propria famiglia diverrà concreto.

Il danno grave e irreparabile è dunque evidente essendovi la concreta, imminente e reale possibilità di compromettere la serenità dell'equilibrio familiare, di scombussolare e stravolgere la vita dei figli minori e della stessa ricorrente.

Per di più, si evidenzia anche il grave danno economico cui la ricorrente andrà incontro dovendo essa affrontare la spese per trasferimento a Pontedera (Pisa), le spese per l'affitto di una casa e, necessariamente, le spese per i continui

viaggi da e per la Sicilia non potendo di certo portare con sé i figli (sarebbe un ulteriore danno alla salute psicofisica degli stessi che si vedrebbero di colpo sradicate dal loro ambiente abituale per essere catapultati in un diverso luogo di residenza con tutte le difficoltà, specie nei rapporti sociali, che ne conseguono e ciò senza contare il fatto che, anche in caso di loro trasferimento, rimarrebbero ugualmente da soli, con particolare riferimento alla bimba di 6 anni, durante le ore di assenza della loro madre per far fronte ai propri impegni lavorativi che non sono solo le ore di insegnamento ma anche i consigli di classe, i colleghi dei docenti, i progetti scolastici, ecc.), figli che dovranno subire il disagio di rimanere da soli con il padre (che amano tantissimo ma che non potrà mai sostituire la madre destinataria delle loro confidenze, segreti, dubbi o incertezze e di tutto ciò che solo una madre può dare con la sua complicità e il suo affetto) e abbastanza spesso con i genitori della ricorrente atteso che il padre svolge regolare attività lavorativa che lo vede impegnato tutto il giorno.

E' evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Il pregiudizio di configura come grave ed irreparabile a causa della concreta lesione di diritti e/o beni essenziali della vita, quali l'integrità della famiglia e il diritto di una madre di occuparsi dei propri figli.

Al contrario, qualora alla ricorrente fosse stato riconosciuto il servizio pre ruolo prestato presso la citate scuole paritarie, la stessa avrebbe avuto la concreta possibilità di avere confermato il trasferimento che già aveva ottenuto o di essere assegnata ad una sede più vicina a quella di residenza della propria famiglia ovvero in una delle sedi indicate nella propria domanda di mobilità, annullando

del tutto o limitando al minimo i disagi connessi al trasferimento nella città di Pontedera (Pisa).

Quanto sopra esposto dimostra chiaramente la sussistenza dei requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., sia sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'adito Tribunale di Gela - Sezione Lavoro non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

Alla luce ed in ragione di tutto quanto sopra esposto, la prof.ssa Zuppardo Concetta Simona, conclude chiedendo che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI GELA - SEZIONE LAVORO

-fissare l'udienza di comparizione delle parti;

PRELIMINARMENTE E IN VIA CAUTELARE:

- ordinare alle amministrazioni convenute la disapplicazione dell'allegato 2 "Tabella di valutazione dei titoli" al CCNI mobilità a.s. 2017/2018, nella parte - tabella B, Sezione B1, lettera B- in cui, per la valutazione dei titoli di servizio, prevede il riconoscimento di ogni anno di servizio pre-ruolo, purché lo stesso sia riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e, quindi, di fatto, escludendo, per relationem e/o richiamo di altra normativa, il servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie nonchè la disapplicazione della disposizione di cui alle "*Note comuni*" allegate (in quanto facenti parte dell'allegato 2 "Tabelle di valutazione titoli") al CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017, nella parte in cui dispone che "*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*" e ciò per l'evidente violazione e

contrasto con la normativa in materia di scuola paritaria e con disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost., oltre che, ancora, la disapplicazione del provvedimento/decreto n. 2338 del 01/08/2017 con il quale il MIUR - U.S.P. Ambito Territoriale della Provincia di Pisa, in persona del suo Dirigente e rappresentante legale, a rettifica del tabulato dei movimenti di cui al decreto n. 2222 del 20/07/2017, ha annullato il trasferimento interprovinciale (da PIPM050007 - I.M. "Montale" di Pontedera a CLIS007007 - I.S. "Carafa Mazzarino e Riesi") dapprima ottenuto dalla prof.ssa Zuppardo nella classe di concorso AB24 Lingua e Cultura Straniera Inglese e di ogni altro atto e/o provvedimento a questi consequenziali, anche se non conosciuti e/o notificati personalmente alla ricorrente, che abbiano rilevanza e/o refluenza sul diritto della medesima a ottenere il richiesto trasferimento e il giusto punteggio;

- ordinare alle amministrazioni convenute la revisione e rettifica del punteggio spettante alla ricorrente inserendo, anche ai fini della redazione della graduatoria ed espletamento della procedura relativa alla mobilità per gli anni 2017/2018 e ss. e per ogni altro effetto di legge, il servizio pre ruolo prestato dalla medesima ricorrente negli anni scolastici 2001/2002, 2003/2004, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, presso l'Istituzione Scolastica Paritaria Michelangelo Buonarroti di Gela e l'Istituto Scolastico Paritario Leonardo da Vinci di Gela siccome sopra menzionati e specificati;

- per l'effetto, ordinare alle amministrazioni convenute di disporre l'assegnazione della ricorrente presso l'IIS "C. M. Carafa" di Mazzarino, sede già ottenuta in virtù del trasferimento disposto a seguito della mobilità 2017/2018, o comunque nella sede di insegnamento più vicina a quella di residenza della propria famiglia ovvero in una delle sedi indicate -con specifico ordine di priorità- nella propria

domanda di mobilità corrispondente all'effettivo e corretto punteggio che alla stessa dovrà essere riconosciuto .

NEL MERITO:

-accogliere il presente ricorso, perché fondato in fatto e in diritto, confermando tutto quanto disposto con il provvedimento cautelare, e per l'effetto:

-accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia, ordinandone la disapplicazione, dell'allegato 2 "Tabella di valutazione dei titoli" al CCNI mobilità a.s. 2017/2018, nella parte -tabella B, Sezione B1, lettera B- in cui, per la valutazione dei titoli di servizio, prevede il riconoscimento di ogni anno di servizio pre-ruolo, purché lo stesso sia riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e, quindi, di fatto, escludendo, per relationem e/o richiamo di altra normativa, il servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie;

- accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia, ordinandone la disapplicazione, della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate (in quanto facenti parte dell'allegato 2 "Tabelle di valutazione titoli") al CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017, nella parte in cui dispone che "*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*";

- accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia, ordinandone la disapplicazione, del provvedimento/decreto n. 2338 del 01/08/2017 con il quale l'U.S.P. Ambito Territoriale della Provincia di Pisa, in persona del suo Dirigente e rappresentante legale, a rettifica del tabulato dei movimenti di cui al decreto n. 2222 del 20/07/2017, ha annullato il trasferimento interprovinciale (da PIPM050007 - I.M. "Montale" di Pontedera a CLIS007007 -

I.S. "Carafa Mazzarino e Riesi") dapprima ottenuto dalla prof.ssa Zuppardo nella classe di concorso AB24 Lingua e Cultura Straniera Inglese e di ogni altro atto e/o provvedimento a questi consequenziali, anche se non conosciuti e/o notificati personalmente alla ricorrente, che abbiano rilevanza e/o refluenza sul diritto della medesima a ottenere il richiesto trasferimento e il giusto punteggio;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 e seguenti e per ogni altro fine di legge, del servizio di insegnamento svolto nelle Scuole Paritarie negli anni scolastici 2001/2002, 2003/2004, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, con le stesse modalità e misure con cui è valutato il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali e segnatamente punti 6 per ogni anno di servizio;

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione del servizio prestato pre-ruolo nella scuola paritaria (7 anni) con punti 6 per ciascun anno al pari di quello prestato nella scuola statale;

- e ancora, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente ad avere attribuito il punteggio complessivo di 85 punti + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge;

- condannare le Amministrazioni convenute a ripetere le operazioni di mobilità propedeutiche all'assegnazione della sede definitiva spettante all'odierna ricorrente, con previa e contestuale condanna alla correzione del punteggio attribuito alla stessa nei termini indicati, con conseguente attribuzione dell'effettivo punteggio e della corretta sede di servizio presso l'IIS "C. M. Carafa" di Mazzarino, sede già ottenuta in virtù del trasferimento disposto a seguito della mobilità 2017/2018, o presso altra sede di insegnamento più vicina a quella di residenza della propria famiglia ovvero in una delle sedi indicate nella propria

domanda di mobilità, con la preferenze ivi espresse, corrispondente all'effettivo e corretto punteggio alla stessa riconosciuto.

Con vittoria di spese competenze ed onorari.

IN VIA ISTRUTTORIA, si producono i seguenti documenti:

- 1) copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 2016 del 27/11/2015;
- 2) copia della domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II° grado per l'a.s. 2017/2018 corredata da Allegato D scuola secondaria;
- 3) copia del CCNI per la mobilità del personale docente del 11 aprile 2017 e suoi allegati;
- 4) copia dell'O.M. MIUR n. 221 del 12/04/2017
- 5) copia della notifica del punteggio attribuito ai fini del trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II° grado per l'a.s. 2017/2018;
- 6) copia notifica, ricevuta in data 20/07/2017, con quale è stato comunicato l'ottenimento del richiesto trasferimento presso l'IIS "C. M. Carafa" di Mazzarino;
- 7) copia del decreto n. 2222 del 20/07/2017 e suoi allegati emesso dal MIUR - USP Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa con il quale è stato disposto il suddetto trasferimento;
- 8) copia del decreto n. 2338 del 01/08/2017 emesso dal MIUR - USP Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa con il quale è stato disposto l'annullamento del trasferimento della ricorrente;
- 9) copia della mail, con i suoi allegati, inviata dalla scuola IIS "E: Montale" di Pontedera e ricevuta dalla ricorrente il 02/08/2017;

- 10) copia della nota del 02/08/2017 inviata via p.e.c. all'USP di Pisa con relative ricevute di accettazione del sistema, di consegna e di protocollo;
- 11) copia certificato di servizio rilasciato da Istituzione Scolastica Paritaria Michelangelo Buonarroti di Gela in seno al quale si attesta il servizio reso per gli anni scolastici 2001/2002 e 2003/2004;
- 12) copia certificato di servizio rilasciato dall'Istituto Scolastico Paritario Leonardo da Vinci di Gela in seno al quale si attesta il servizio reso per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;
- 13) copia della Circolare Ministeriale n. 163 del 15 giugno 2000;
- 14) copia Ordinanza Cautelare del 11/07/2016 emessa dal Tribunale di Caltagirone Sezione Lavoro;
- 15) copia Ordinanza Cautelare del 06/09/2016 (n. cron. 16877) emessa dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro;
- 16) copia Ordinanza Cautelare del 04/11/2016 (n. cron. 47107) emessa dal Tribunale di Lecce Sezione Lavoro;
- 17) copia Ordinanza Cautelare del 04/11/2016 emessa dal Tribunale di Lanciano Sezione Lavoro;
- 18) copia Ordinanza Cautelare del 16/11/2016 emessa dal Tribunale di Mantova Sezione Lavoro.

In merito al versamento del contributo unificato si dichiara il valore della causa è indeterminato e, pertanto, in ragione dell'oggetto della controversia, il predetto contributo è dovuto in misura pari ad € 259,00.

Salvis iuribus

Gela 11/08/2017

F.to Avv. Rochelio Pizzardi

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, rappresentante e difensore della prof.ssa Zuppardo Concetta Simona, in forza della procura alle liti in calce al presente ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha ad oggetto, tra gli altri, l'impugnazione delle graduatorie definitive della mobilità a.s. 2017/2018, previa loro disapplicazione, relativamente alla classe di concorso AB24 Lingua e Cultura Straniera Inglese (già denominata A346 Lingua e Civiltà Straniera Inglese), aventi ad oggetto il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II° grado a seguito di mancato riconoscimento, su ricalcolo e con annullamento del trasferimento precedentemente ottenuto, del servizio pre-ruolo svolto dall'odierna ricorrente nelle Scuole Paritarie con le medesime modalità e misura con cui è valutato il servizio pre-ruolo prestato nella scuola statale;
- le Amministrazioni scolastiche, a seguito del ricalcolo operato per come spiegato in ricorso, hanno erroneamente ommesso di valutare i titoli di servizio prestato dalla odierna ricorrente nelle scuole paritarie attribuendole, così, un punteggio inferiore rispetto a quello spettante;
- in base a tale punteggio, alla ricorrente è stato revocato il trasferimento inizialmente concesso presso IIS "C. M. Carafa" di Mazzarino e, comunque, in definitiva, negato il trasferimento presso le scuole o ambiti territoriali o province spettanti in base al corretto punteggio e alle preferenze espresse verso cui, invece, sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in oggetto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva delle singole scuole o singoli ambiti territoriali che la ricorrente ha indicato in seno alla domanda di mobilità o, comunque, nella graduatoria dell'ambito territoriale spettante in base al corretto punteggio e alle preferenze espresse, per la classe di concorso Lingua e Cultura Straniera Inglese AB24 (già denominata Lingua e Civiltà Straniera Inglese A346), della scuola secondaria di II grado, ossia di tutti i docenti che, in virtù di un incremento del punteggio attribuito alla ricorrente e dell'inserimento della stessa nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per il grande numero di destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo, tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;

- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 e 151 c.p.c., per la pubblicazione integrale del testo del ricorso (non prevista in quella per pubblici proclami) sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;

- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>, nonché

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, gli Uffici Scolastici Provinciali di Torino e Caltanissetta negli appositi siti internet.

Il sottoscritto procuratore formula istanza affinché codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento nella G.U.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR, nonché sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e degli Uffici Scolastici Provinciali di Pisa e Caltanissetta/Enna; invece alle Amministrazioni convenute mediante notifica con mezzi ordinari.

Gela 11/08/2017

F.to Avv. Rochelio Pizzardi